

F.A.Q.

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali per l'Università degli Studi Padova in 3 lotti.

- Lotto "A": Rifiuti pericolosi e non pericolosi, prevalentemente di origine chimica - Codice CIG: 832560281C
- Lotto "B": Rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi - Codice CIG: 83256049C2
- Lotto "C": Rifiuti radioattivi - Codice CIG: 8325607C3B

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA DOCUMENTAZIONE.

COMUNICAZIONE N. 1 (aggiornamento alla data del 17/06/2020)

	DOMANDE	RISPOSTE
1	Si chiede se con riferimento all'art. 3.2 del disciplinare di gara, con riferimento ai Lotti "A" e "B", in cui alla lettera d) è richiesto il possesso della certificazione di un Sistema di Gestione Ambientale(SGA) EMAS, sia possibile partecipare alla procedura, in mancanza della predetta certificazione EMAS, presentando le certificazioni ISO 9001 ed ISO 14001, come validi e riconosciuti sostitutivi della dichiarazione EMAS, come previsto dallo stesso regolamento in cui si legge quanto segue: il regolamento EMAS ha deciso di incorporare al suo interno in maniera integrale la norma ISO 14001. I due sistemi coincidono per quanto riguarda la parte a carico delle imprese che si dotano di un programma di miglioramento ambientale e del relativo sistema di gestione. Si fa presente, inoltre, che la sentenza del TAR Lazio, Latina, Sez. I, 25 gennaio 2018 n.31, ha considerato equipollente la certificazione ISO 14001 ed EMAS; la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 2903/2016), inoltre, ha affermato in linea generale i seguenti altri principi: la funzione della certificazione EMAS costituisce un mezzo di prova alternativo ad altre certificazioni e non ricopre carattere assorbente del requisito di gestione ambientale posseduto dall'impresa; la registrazione EMAS non costituisce l'unica certificazione sul possesso di un adeguato sistema di gestione ambientale potendosi offrire la prova del requisito con altre equipollenti certificazioni di qualità aziendale (UNI EN ISO9001:2008 e ISO14001:2004), rilasciate	In merito alla certificazione EMAS, il cui possesso è richiesto ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si precisa quanto segue: - il regolamento EMAS cita solamente la ISO 14001 (e non la norma ISO 9001) e ne incorpora requisiti e linee guida; tuttavia nell'Allegato 2 chiarisce come ai fini dell'ottenimento della registrazione EMAS debbano essere rispettati diversi <u>requisiti aggiuntivi</u> non previsti in seno alla norma ISO ovvero, a titolo esemplificativo, il richiamo esplicito agli obblighi legislativi, la predisposizione di una Dichiarazione Ambientale, la partecipazione del personale, il monitoraggio di indicatori chiave basati su requisiti comuni etc.; - in relazione alla sentenza del citato TAR Lazio nella quale viene considerata equipollente la certificazione ISO 14001 ed EMAS, si fa presente che la certificazione EMAS non consiste in una certificazione ma in una registrazione (questo aspetto è chiaramente espresso all'interno del Regolamento EMAS 1221/2009 e s.m.i), differenza non solo formale ma sostanziale che si esprime attraverso il diverso iter di verifica cui le aziende registrate EMAS si sottopongono e cioè: 1. verifica di terza parte sul sistema di gestione ambientale (prevista anche nel caso di ISO 14001); 2. convalida della Dichiarazione Ambientale (<u>non prevista nel caso ISO 14001</u>); 3. verifica a carattere legislativo da parte di un ente pubblico (ISPRA attraverso il supporto delle ARPA Regionali) (<u>non prevista nel caso ISO 14001</u>); - ISO 9001 non può essere considerata equipollente ad una registrazione EMAS in quanto lo scopo delle due norme è profondamente diverso: la prima contiene requisiti e linee guida per lo sviluppo di un sistema di gestione della

	per le attività corrispondenti all'oggetto dell'appalto.	<p>qualità al fine di rispondere alle aspettative del cliente; la seconda contiene requisiti e linee guida per lo sviluppo di un sistema di gestione ambientale (pertanto, il possesso di una certificazione ISO 9001 non è condizione sufficiente a dimostrare l'implementazione di un corretto sistema di gestione ambientale);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 14001 non può essere considerata equipollente ad una registrazione EMAS in virtù dei requisiti aggiuntivi previsti dal Regolamento e dai diversi iter di verifica e controllo previsti; - le sostanziali differenze tra ISO 14001 ed EMAS sono: 1. EMAS è un regolamento Europeo e ha, quindi un'origine pubblica a differenza della norma ISO che, seppure risultato di un processo di consenso, ha origine da un'organizzazione privata; 2. l'adesione ad EMAS prevede anche una verifica a carattere legislativo da parte di un ente pubblico (ISPRA attraverso il supporto delle ARPA Regionali) che è condizione necessaria per l'ottenimento della registrazione; 3. La registrazione prevede la pubblicazione di una dichiarazione ambientale ovvero un documento che ha lo scopo di divulgare in maniera trasparente le politiche ambientali, gli obiettivi e programmi dell'organizzazione oltre che le risultanze delle performance ambientali della stessa secondo indicatori chiave standardizzati; questa stessa dichiarazione è sottoposta a convalida di terza parte oltre che ad una successiva verifica di parte pubblica (comitato EMAS/ISPRA); 4. pur essendo un aspetto più formale che sostanziale, il Regolamento prevede in maniera esplicita, all'interno del sistema di gestione, il rispetto delle prescrizioni legislative applicabili in campo ambientale. <p>Pertanto, si ribadisce che la coerenza della ISO 14001 con il regolamento EMAS di fatto copre comunque solo una parte dei requisiti del regolamento.</p> <p>L'Ateneo di Padova ha ritenuto l'adozione del Regolamento EMAS prioritaria rispetto a qualunque altro schema di gestione ambientale in quanto miglior sistema di verifica, gestione e controllo.</p>
2	Si chiede se nella tabella di cui all'art. 8, comma 8, del disciplinare di gara, sia corretta la riduzione dell'importo della garanzia del 5% (nella prima riga) relativamente al possesso della "Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000"	Si precisa che trattasi di un refuso e, pertanto, qualora il concorrente fosse in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la riduzione dell'importo della garanzia sarà pari al 50% (cinquantapercento).

3	Si chiede se il termine <u>stoccaggio</u> presente nell'art. 3.2 "Requisiti di partecipazione di idoneità professionale", lett. c) del disciplinare di gara " <i>iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 per i codici CER indicati nel Capitolato Tecnico per l'esercizio dell'attività di ritiro, stoccaggio, trasporto presso gli impianti autorizzati per lo smaltimento/trattamento finale</i> " ma non nel citato art. 212 del D.Lgs 152/2006, sia un refuso.	Si conferma che si tratta di un refuso e, pertanto, il requisito di partecipazione di idoneità professionale di cui all'art. 3.2, lett. c) del disciplinare di gara richiesto ai concorrenti per la partecipazione alla procedura in oggetto relativamente ai Lotti "A e "B" è: "iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 per i codici CER indicati nel Capitolato Tecnico per l'esercizio dell'attività di ritiro e trasporto presso gli impianti autorizzati per lo smaltimento/trattamento finale.
---	--	--

Il RUP
Dott.ssa Barbara Melloni